

QUARTA SEZIONE CIVILE - VERBALE RIUNIONE

In data 16 aprile 2020, alle ore 10,30, sono presenti in collegamento da remoto mediante l'applicazione Microsoft TEAMS: il Presidente Francesco Mazza Galanti e i Giudici: Daniela Canepa, Laura Cresta, Marina Pugliese, Manuela Casella, Laura Casale, Anna Bertini e Maria Antonia Di Lazzaro (estensore del presente verbale).

Si dà altresì atto che, essendo state comunicate dal Presidente del Tribunale il 17 aprile 2020 le Linee Guida riguardanti le modalità di svolgimento delle udienze nel periodo ricompreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, il dibattito tra i magistrati della Sezione è proseguito da remoto ed in via "cartolare" anche nelle giornate del 20 e del 21 aprile, sino a pervenire alla stesura del presente verbale che è stato approvato il giorno 21 aprile.

Oggetto della riunione è la elaborazione di linee guida integrative rispetto a quelle vincolanti comunicate dal Presidente del Tribunale, con specifico riguardo alla trattazione delle cause della Sezione Famiglia nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 ed il 30 giugno 2020, tenuto conto anche del protocollo della Sezione Famiglia del Tribunale di Torino, in data 10.4.2020, e del recente documento predisposto dall'AIAF (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori) avente ad oggetto "D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – Regole processuali 9 marzo/30 giugno).

All'esito della discussione sono state approvate all'unanimità le seguenti **Linee Guida:**

CALENDARIZZAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE:

- 1) Periodo compreso fino al 11.05.2020: tutti i procedimenti sono rinviati d'ufficio tranne quelli dichiarati urgenti i quali, ove possibile e nei soli casi di udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, potranno essere trattati, previa intese tra il giudice e i legali, da remoto mediante l'applicazione Microsoft TEAMS *ex art. 83 comma 7, lett. f)* dell'art. 83 del D.L. n. 18/2020; si precisa che, sempre con riguardo alle urgenze, e nei soli casi di udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, la trattazione potrà essere effettuata mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte (contenenti solo istanze e conclusioni), con fissazione di "udienza virtuale", *ex art. 83 comma 7, lett. h)* del medesimo decreto legge, nel senso che essa non sarà tenuta e che, successivamente alla data della suddetta udienza, sarà emesso il provvedimento del giudice;
- 2) Periodo compreso dal 12.05.2020 al 30.06.2020: non è più vigente la sospensione *ex lege*, ma, in base alle Linee Guida del Presidente del Tribunale, il giudice dovrà rinviare tutti i processi non dichiarati urgenti a data successiva al 30.6.2020, fatta salva la facoltà di trattare anche i procedimenti non urgenti ove sia possibile procedere a trattazione scritta o da remoto, ai sensi della normativa sopra richiamata, il tutto previa comunicazione alle parti entro il 18.05.2020. Tutte le altre procedure saranno rinviate a settembre e mesi successivi. Di conseguenza, entro il 18.05.2020, dovranno essere comunicati agli avvocati i processi che saranno trattati tra la fine di maggio e tutto giugno. **In mancanza di tale specifica comunicazione i procedimenti saranno rinviati ad una data successiva che sarà comunicata non appena possibile.**



- 3) **Dal 01.07.2020** in avanti si auspica che le udienze potranno essere effettuate secondo le modalità ordinarie nel rispetto delle vigenti prescrizioni sanitarie.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SINGOLE TIPOLOGIE DI UDIENZE:

Considerate le specificità, rituali e di merito, dei procedimenti trattati dalla Sezione Famiglia, si stabilisce quanto segue:

- Le udienze presidenziali di divorzio contenzioso (riguardanti situazioni già regolamentate in forza della separazione): verranno trattate nei prossimi due mesi solo nel caso in cui siano dichiarate urgenti, altrimenti saranno rinviate al mese settembre e mesi successivi (fatta salva la menzionata facoltà per il giudice di trattare le cause in questione, nel periodo compreso dal 12.05.2020 al 30.06.2020, da remoto o mediante trattazione cartolare);
- Le udienze presidenziali di separazione giudiziale (riguardanti situazioni in cui la coppia non ha ricevuto alcuna regolamentazione), ove dichiarate urgenti, dovranno essere trattate nei mesi di maggio e giugno anche secondo le previsioni del codice di rito, ferma restando la possibilità per il giudice di procedere da remoto, mentre laddove le parti siano già state sentite si potrà procedere a trattazione scritta.
- Le separazioni consensuali ed i divorzi congiunti potranno essere trattati sino al 30.6.2020 con udienza meramente virtuale (*ex art. 83, comma 7, lett. h, oppure anche da remoto, ai sensi della lett. f) della stessa disposizione, ove il giudice ne ravvisi la possibilità e l'opportunità*). Si precisa che le cause di separazione consensuale e di divorzio congiunto continueranno ad essere trattati in via preliminare dai magistrati onorari, così che, entro la data dell'udienza (virtuale posto che, di regola, la trattazione sarà cartolare), i difensori dovranno trasmettere all'Ufficio, tramite pct, una dichiarazione sottoscritta dalle parti contenente: dichiarazione di rinuncia all'udienza; conferma delle condizioni indicate in ricorso (con le eventuali modifiche precedentemente indicate dal Giudice); conferma della volontà di separarsi, con rinuncia espressa al tentativo di conciliazione del Giudice non essendovi la possibilità di una ripresa della vita coniugale.
- I procedimenti di volontaria giurisdizione congiunti continueranno ad essere trattati dai magistrati togati ed anche in questo caso l'udienza sarà meramente virtuale, così che, entro la data della suddetta udienza i difensori dovranno depositare sul pct una dichiarazione sottoscritta dalle parti contenente la rinuncia all'udienza e la conferma delle condizioni contenute nel ricorso (con le eventuali modifiche precedentemente indicate dal Giudice).

Si precisa che l'udienza "virtuale" verrà comunicata agli avvocati a mezzo pct, e che le parti ed i legali non dovranno partecipare, né da remoto né con deposito di atti/verbali, fatta salva una diversa indicazione da parte del giudice. In questi casi, la data dell'udienza è infatti necessaria solo quale riferimento per la notifica del ricorso alla controparte e per calcolare i termini della costituzione del convenuto, nonché, infine, alla Cancelleria per trasmettere il

fascicolo al Giudice, per dare atto delle attività svolte e per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento del Giudice.

- Udienze *ex art. 184 c.p.c.* e di precisazione delle conclusioni: nel periodo indicato esse saranno trattate con modalità cartolare;
- Udienze con testi: saranno rinviate;
- Udienza di conferimento di consulenza tecnica d'ufficio: quando vi è la necessità di espletare operazioni peritali, il Ctu presterà giuramento scritto depositandolo a mezzo pct. Le parti potranno chiedere integrazioni o modifiche al quesito individuato dal Giudice (formulato nell'ordinanza di ammissione della CTU) entro dieci giorni liberi prima dell'udienza. Al consulente verrà quindi inviata l'ordinanza contenente il quesito eventualmente modificato/integrato con le indicazioni delle parti.
- Ricorsi di volontaria giurisdizione di natura "contenziosa" (ricorsi *ex artt. 710 c.p.c.*, ricorsi *ex art. 9 legge n. 898/1970*, ricorsi *ex art. 337 bis, ter e quinquies c.c.*): questi procedimenti, ove dichiarati urgenti, sino al 30 giugno p.v., verranno trattati mediante trattazione scritta con udienza virtuale, ma anche con udienza da remoto o con comparizione personale delle parti (nel rispetto delle vigenti prescrizioni sanitarie) nei casi maggiormente delicati;
- Ascolto minore: di regola di persona da parte del giudice, nei casi di urgenza da remoto previo coinvolgimento del servizio sociale;

In sintesi si evidenzia che solo per le presidenziali di separazione appare maggiore la necessità di tenere una udienza effettiva (ordinaria e quindi con comparizione personale in Tribunale, con le cautele di legge, o da remoto), per tutto le restanti cause, in via provvisoria, si potrà optare per la trattazione cartolare e, dunque, con udienze meramente virtuali.

Attività del GIUDICE TUTELARE: tramite pct si potranno continuare ad evadere le istanze che non richiedono udienza. Sono invece sospese e rinviate, sino al 30 giugno 2020, le udienze dei magistrati onorari relative all'esame degli amministrandi/tutelandi/interdicendi, fatta salva l'ipotesi di dichiarazione di urgenza da parte del Presidente di Sezione.

Il Presidente

Francesco Mazza Galanti

